



[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



[Avvia la stampa](#)

Lingua del documento :

ECLI:EU:C:2019:1054

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Decisione quadro 2005/214/GAI – Decisione di un’ autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all’immatricolazione di un veicolo – Presa di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell’interessato – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C-671/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Chełmnie (Tribunale circondariale di Chełm, Polonia), con decisione del 16 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2018, nel procedimento promosso da

Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

con l’intervento di:

Z.P.,

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
- per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.L. Noort, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, da G. Hesse e J. Schmoll, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da R. Troosters e A. Szymkowska, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato dal Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [ufficio centrale di riscossione giudiziaria, ministero della Sicurezza e della Giustizia (CJIB), Paesi Bassi] (in prosieguo: l'«ufficio centrale di riscossione giudiziaria») al fine di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione, in Polonia, di una sanzione pecuniaria inflitta a Z.P. nei Paesi Bassi a causa di un'infrazione alle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 I considerando 1, 2, 4 e 5 della decisione quadro così recitano:

«(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l'esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.

(...)

(4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.

(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...)).».

4 L'articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizioni», dispone:

«Ai fini della presente decisione quadro:

a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

i) un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;

ii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iv) un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una decisione di cui al punto iii);

b) per “sanzione pecuniaria” si intende l'obbligo di pagare:

i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

(...))».

5 L'articolo 3 della decisione quadro, intitolato «Diritti fondamentali», prevede quanto segue:

«La presente decisione quadro non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall'articolo 6 del trattato».

6 L'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro dispone, relativamente all'ambito di applicazione della stessa:

«I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni:

(...)

– infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,

(...))».

7 L'articolo 6 della decisione quadro recita:

«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell'articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti

necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 7».

8 L'articolo 7 della decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione», al paragrafo 2, lettera g), e al paragrafo 3, così dispone:

«2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se risulta che:

(...)

g) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso;

(...)

i) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato della decisione:

(...)

iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

o

– non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

(...)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».

9 L'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro prevede quanto segue:

«Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all'articolo 4 solleva la questione di un'eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3».

10 Dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (legge sulla disciplina amministrativa delle violazioni al codice della strada; in prosieguo: il «codice della strada») risulta che la sanzione amministrativa è imposta con una decisione datata. Tale decisione è pubblicata nel termine di quattro mesi dal verificarsi del comportamento addebitato tramite invio all'indirizzo indicato dall'interessato. Qualora ciò non sia possibile e il comportamento addebitato sia stato commesso con un veicolo a motore o mediante un veicolo del genere per il quale è stato indicato un numero di immatricolazione, la decisione che infligge la sanzione amministrativa deve essere pubblicata entro i quattro mesi successivi alla data alla quale il nome e l'indirizzo del titolare del numero d'immatricolazione di tale veicolo sono noti, inviando tale decisione a detto indirizzo, fermo restando che la decisione medesima deve essere pubblicata non oltre cinque anni dalla data in cui si è verificato il comportamento addebitato.

11 Dall'articolo 5 del codice della strada risulta che, qualora sia dimostrato che il comportamento addebitato è stato commesso con un veicolo a motore o mediante un veicolo del genere per il quale è stato attribuito un numero di immatricolazione, e non è immediatamente possibile stabilire chi sia il conducente di tale veicolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 2, di tale codice, la sanzione amministrativa è imposta alla persona a nome della quale il numero di immatricolazione era iscritto nel registro al momento in cui si è verificato il comportamento addebitato.

12 Ai sensi dell'articolo 8 del codice della strada, la decisione con cui viene inflitta la sanzione amministrativa deve essere annullata se il titolare del numero di immatricolazione del veicolo a motore di cui trattasi presenta un ricorso contro tale decisione e, in primo luogo, fa ritenere verosimile che tale veicolo sia stato utilizzato contro la sua volontà da un'altra persona e che egli non abbia potuto ragionevolmente impedire tale uso, in secondo luogo, produce un contratto di locazione scritto per un periodo massimo di tre mesi concluso a titolo professionale che consenta di stabilire chi, alla data del comportamento addebitato, fosse il locatario del suddetto veicolo o, in terzo luogo, produce una prova a discarico o una dichiarazione dalla quale risulti che, alla data del comportamento addebitato, egli non era più proprietario o detentore del veicolo a motore interessato.

13 L'articolo 6:7 dell'Algemeen wet bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo) così recita:

«Il termine per proporre opposizione o ricorso è di sei settimane».

14 L'articolo 6:8 della legge in parola prevede quanto segue:

«Il termine inizia a decorrere il giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nelle forme prescritte».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 L'ufficio centrale di riscossione giudiziaria fa parte del Ministero della Sicurezza e della Giustizia del Regno dei Paesi Bassi ed è competente, in particolare, per la riscossione delle ammende riguardanti le contravvenzioni stradali.

16 Il 9 novembre 2017, l'ufficio centrale di riscossione giudiziaria ha emesso una decisione che infliggeva a Z.P. una sanzione pecuniaria dell'importo di EUR 232 per un'infrazione al codice della strada commessa dal conducente di un veicolo immatricolato in Polonia a suo nome. Secondo

l'articolo 5 del codice della strada, salvo prova contraria, la responsabilità incombe alla persona a nome della quale il veicolo è immatricolato.

17 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la decisione del 9 novembre 2017 che infligge la sanzione pecuniaria è stata notificata mediante deposito nella cassetta della posta di Z.P. e che tale decisione indicava il 21 dicembre dello stesso anno come data ultima per esercitare il diritto di ricorso. Tale termine di ricorso ha iniziato a decorrere non già dall'effettiva ricezione della suddetta decisione, bensì dalla data della decisione medesima.

18 In assenza di ricorso contro la decisione del 9 novembre 2017, quest'ultima è divenuta definitiva il 21 dicembre 2017.

19 Con lettera del 24 maggio 2018, l'ufficio centrale di riscossione giudiziaria ha presentato al Sąd Rejonowy w Chełmnie (Tribunale circondariale di Chełm, Polonia) una domanda di riconoscimento e di esecuzione della decisione del 9 novembre 2017.

20 Z.P. sostiene dinanzi al Sąd Rejonowy w Chełmnie ((Tribunale circondariale di Chełm) che, alla data dell'infrazione contestata, egli aveva venduto il veicolo in questione e ne aveva informato il proprio assicuratore. Tuttavia, egli riconosce di non averne informato l'autorità responsabile dell'immatricolazione del veicolo. Inoltre, Z.P. osserva dinanzi al giudice del rinvio che sia la forma dell'invio della decisione del 9 novembre 2017 sia il contenuto di quest'ultima gli erano incomprensibili e che egli ignorava che il documento notificato avesse carattere ufficiale.

21 Dato che Z.P. ha inoltre sostenuto di ignorare la data di notifica della decisione del 9 novembre 2017, il giudice del rinvio ha chiesto all'ufficio centrale di riscossione giudiziaria, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro, di indicargliela. Quest'ultimo ha risposto che non disponeva di tale informazione.

22 In tale contesto il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se a Z.P. sia stata data la possibilità di essere giudicato da un'autorità giudiziaria e se, di conseguenza, vi siano motivi che consentono di rifiutare di eseguire la decisione del 9 novembre 2017, sulla base della decisione quadro. A tale riguardo, detto giudice constata che, se nella fase precontenziosa non viene concesso un termine di ricorso adeguato, ciò potrebbe pregiudicare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

23 Il giudice del rinvio si chiede poi se la decisione quadro consenta un trattamento differenziato delle persone sanzionate, a seconda che il procedimento in esito al quale viene imposta la sanzione sia amministrativo, contravvenzionale o penale.

24 Infine, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se la sanzione pecuniaria inflitta sulla base del numero di immatricolazione di un veicolo e delle informazioni ottenute nell'ambito dello scambio transfrontaliero dei dati relativi alla sua immatricolazione sia compatibile con il principio secondo il quale in diritto polacco la responsabilità penale è personale.

25 In tale contesto, il Sąd Rejonowy w Chełmnie (Tribunale circondariale di Chełm) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, lettera i), punto iii), e l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro (...) debbano essere interpretati nel senso che al giudice interessato sia consentito rifiutare l'esecuzione di una decisione di un'autorità extragiudiziale dello Stato della decisione, qualora sia accertato che la notifica della decisione è avvenuta con una modalità che viola il diritto dell'interessato a una difesa effettiva dinanzi al giudice.

2) In particolare: se il diniego possa essere fondato sulla constatazione che, nonostante l'osservanza delle norme sulla notifica vigenti nello Stato della decisione, e di quelle sui termini di impugnazione di una decisione ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), della decisione quadro (...) l'interessato avente la propria residenza abituale nello Stato di esecuzione, nella fase del procedimento antecedente il momento in cui venga adito un giudice, non abbia avuto alcuna reale ed effettiva possibilità di difendere i propri diritti, poiché il termine per un'adeguata reazione alla comunicazione di irrogazione della sanzione era insufficiente.

3) Se la portata della tutela giurisdizionale che viene accordata alle persone, nei confronti delle quali deve essere irrogata una sanzione pecuniaria, debba dipendere, ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro (...), dalla circostanza che si tratti di procedimenti sanzionatori di natura amministrativa oppure penale.

4) Se, alla luce degli obiettivi e dei principi sanciti nella decisione quadro (...), inter alia, all'articolo 3, possa esser data esecuzione a decisioni di autorità extragiudiziali, le quali sono state emanate sulla base delle disposizioni dello Stato della decisione e che attribuiscono la responsabilità per una violazione delle norme sulla circolazione stradale alla persona al cui nome è immatricolato il veicolo, e dunque decisioni che si fondano esclusivamente sulle informazioni ottenute nell'ambito dello scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli, senza che sia stata svolta alcuna indagine a tal proposito e, in particolare, senza che sia stato individuato l'effettivo autore dell'illecito».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla terza

26 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell'Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale (sentenza del 7 agosto 2018, Smith, C-122/17, EU:C:2018:631, punto 34 e giurisprudenza citata).

27 A tale proposito, dalla decisione di rinvio risulta che la prima questione si fonda sulla premessa secondo la quale l'articolo 7, paragrafo 2, lettera i), iii), della decisione quadro è applicabile al procedimento principale. Tuttavia, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nel caso di specie, il procedimento non è giunto a una fase giurisdizionale, poiché la controversia principale riguarda unicamente la possibilità di impugnare l'ammenda inflitta dall'autorità amministrativa dinanzi al pubblico ministero dei Paesi Bassi e non la possibilità di agire in giudizio dopo che quest'ultimo abbia adottato la sua decisione. Di conseguenza, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre interpretare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro.

28 Con le questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, l'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che, laddove una decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia stata notificata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro della decisione con l'indicazione del diritto di proporre ricorso e del termine per farlo, l'autorità dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione

di tale decisione qualora risulti che l'interessato non ha beneficiato di un termine sufficiente per proporre ricorso contro la stessa e, dall'altro, se il fatto che il procedimento di imposizione della sanzione pecuniaria di cui trattasi abbia avuto natura amministrativa incida sugli obblighi delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione.

29 Occorre anzitutto rilevare che, come si evince in particolare dai suoi articoli 1 e 6, nonché dai considerando 1 e 2, la decisione quadro intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all'articolo 5 della medesima (sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, punto 27).

30 Certamente, qualora il certificato di cui all'articolo 4 della decisione quadro, di cui è corredata la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, faccia ritenere che siano stati violati diritti fondamentali o principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 TUE, le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare di riconoscere ed eseguire una siffatta decisione in presenza di uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro nonché in forza dell'articolo 20, paragrafo 3, della stessa (sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, punto 28).

31 In considerazione del fatto che il principio del reciproco riconoscimento, cui è improntata l'economia della decisione quadro, implica, a norma dell'articolo 6 di quest'ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza altre formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all'articolo 4 della decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati restrittivamente (sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, punto 29 e giurisprudenza citata).

32 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il 24 maggio 2018 l'ufficio centrale di riscossione giudiziaria ha presentato al giudice del rinvio una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a Z.P. a causa di una condotta contraria alle norme che disciplinano la circolazione stradale. Tale domanda è stata accompagnata da un certificato redatto in lingua polacca, come richiesto dall'articolo 4 della decisione quadro, e dalla decisione che infliggeva la sanzione pecuniaria. Tale certificato indicava che alla persona interessata, Z.P., era stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente in materia penale, come previsto dall'articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro.

33 In tale contesto, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, in linea di principio, a riconoscere ed eseguire la decisione trasmessa e può opporre un rifiuto, in deroga alla regola generale, solo in presenza di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti dalla decisione quadro.

34 Per quanto riguarda, in primo luogo, il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro, esso riguarda il caso in cui l'interessato non sia stato informato, «in conformità della legislazione dello Stato di emissione», del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso.

35 Facendo in tal modo rinvio alla legislazione degli Stati membri, il legislatore dell'Unione ha lasciato a questi ultimi il compito di decidere il modo di informare l'interessato del suo diritto di proporre ricorso, del termine per farlo, nonché del momento in cui tale termine inizia a decorrere,

purché la notifica sia efficace e l'esercizio dei diritti della difesa sia garantito (v., per analogia, sentenza del 22 marzo 2017, Tranca e a., C-124/16, C-188/16 e C-213/16, EU:C:2017:228, punto 42).

36 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione del 9 novembre 2017 che infligge la sanzione pecuniaria a Z.P. è stata notificata conformemente alla normativa dei Paesi Bassi e che detta decisione recava informazioni sul diritto di presentare un ricorso da proporsi entro il 21 dicembre dello stesso anno.

37 Occorre rilevare che, conformemente all'articolo 3 della decisione quadro, quest'ultima non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall'articolo 6 TUE, ragion per cui l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro prevede altresì che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria possono essere rifiutati dall'autorità competente dello Stato membro di esecuzione in caso di violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati dall'articolo 6 del trattato.

38 A tale riguardo, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, cui fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e che è attualmente affermato all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punto 35).

39 Orbene, la garanzia di una ricezione reale ed effettiva delle decisioni, vale a dire la loro notifica all'interessato, nonché dell'esistenza di un lasso di tempo sufficiente per proporre un ricorso contro di esse e per preparare tale ricorso è un requisito del rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C-625/11 P, EU:C:2013:594, punto 35, e del 2 marzo 2017, Henderson, C-354/15, EU:C:2017:157, punto 72).

40 A tale proposito, occorre osservare che un termine di sei settimane, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, risulta sufficiente affinché l'interessato possa prendere una decisione sull'introduzione di un eventuale ricorso contro la decisione che infligge una sanzione pecuniaria.

41 Certamente, dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, sussistono dubbi in ordine alla data esatta della notifica della decisione del 9 novembre 2017, dal momento che tale notifica è stata effettuata mediante deposito nella cassetta delle lettere del destinatario e, pertanto, in ordine alla data a decorrere dalla quale quest'ultimo abbia potuto beneficiare del termine per opporsi alla decisione adottata nei suoi confronti.

42 Tuttavia, nulla nella domanda di pronuncia pregiudiziale indica che, nel procedimento principale, Z.P. non abbia avuto un termine sufficiente per preparare la sua difesa e, in ogni caso, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle circostanze del caso di specie, che l'interessato abbia effettivamente potuto prendere conoscenza della decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria e abbia avuto un termine sufficiente per preparare la sua difesa.

43 In tal caso, conformemente al principio del reciproco riconoscimento sotteso all'impianto sistematico della decisione quadro, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta a riconoscere una decisione che infligge una

sanzione pecuniaria che è stata trasmessa conformemente all'articolo 4 della decisione quadro, senza richiesta di ulteriori formalità, e deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione.

44 Per contro, se, alla luce delle informazioni disponibili, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione constata che il certificato previsto dall'articolo 4 della decisione quadro lascia supporre che siano stati violati diritti fondamentali o principi giuridici fondamentali, essa può opporsi al riconoscimento e all'esecuzione della decisione trasmessa. Prima di tutto, essa deve chiedere all'autorità dello Stato membro della decisione le informazioni necessarie, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro.

45 Al fine di garantire l'effetto utile della decisione quadro e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali, l'autorità dello Stato membro della decisione è tenuta a fornire tali informazioni [v., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)*, C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 64].

46 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se il carattere amministrativo del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria possa incidere sugli obblighi delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione, occorre rilevare che, ai sensi del considerando 2 della decisione quadro, quest'ultima mira ad applicare il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie comminate sia dalle autorità giudiziarie sia dalle autorità amministrative.

47 Pertanto, dall'articolo 1 della decisione quadro risulta che la decisione che infligge una sanzione pecuniaria può essere resa non soltanto da un'autorità giudiziaria dello Stato membro della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, ma anche da un'autorità dello Stato membro della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito sia di un reato sia di atti punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità, in entrambi i casi, di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale.

48 Inoltre, la decisione quadro prevede espressamente, all'articolo 5, paragrafo 1, che essa si applica anche alle sanzioni pecuniarie inflitte per «infrazioni al codice della strada», riguardo alle quali la Corte ha peraltro già avuto occasione di affermare che esse non sono soggette a un trattamento uniforme nei vari Stati membri, dato che alcuni di essi le qualificano come illeciti amministrativi, mentre altri come illeciti penali (sentenza del 14 novembre 2013, *Baláž*, C-60/12, EU:C:2013:733, punti 34 e 46).

49 Pertanto, il fatto che la sanzione di cui trattasi nel procedimento principale sia di natura amministrativa è privo di qualsiasi incidenza sugli obblighi che incombono alle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione.

50 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza che l'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che, qualora una decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia stata notificata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro della decisione con l'indicazione del diritto di proporre ricorso e del termine per farlo, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione purché l'interessato abbia avuto un termine sufficiente per proporre un ricorso contro di essa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e che a tale proposito non rileva il fatto che il procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui trattasi fosse di tipo amministrativo.

Sulla quarta questione

51 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione.

52 Nel caso di specie, nell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada, se l'infrazione ha avuto luogo con un veicolo a motore per il quale è stato attribuito un numero di immatricolazione, e non è immediatamente possibile determinare chi sia il conducente di tale veicolo, la sanzione amministrativa è inflitta alla persona a nome della quale tale numero di immatricolazione era iscritto nel registro al momento in cui ha avuto luogo il comportamento addebitato.

53 Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale disposizione con il principio della presunzione di innocenza sancito dall'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, che corrisponde all'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU.

54 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, giurisprudenza che occorre prendere in considerazione in forza dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 48 di quest'ultima, risulta che il diritto di ogni persona accusata di un illecito penale a essere presunta innocente e a che sia l'accusa a dover sopportare l'onere di provare le allegazioni formulate a suo carico non è assoluto, dato che ogni ordinamento giuridico conosce presunzioni di fatto o di diritto alle quali la CEDU non pone ostacoli in via di principio, e gli Stati sono soltanto tenuti a mantenerle entro limiti ragionevoli tenendo conto dell'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa (decisione Corte EDU del 19 ottobre 2004, *Falk c. Paesi Bassi*, CE:ECHR:2004:1019DEC006627301).

55 Nella predetta decisione la Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato che l'articolo 5 del codice della strada dei Paesi Bassi è compatibile con la presunzione di innocenza, in quanto una persona alla quale viene inflitta un'ammenda ai sensi di tale articolo può impugnare la decisione che le infligge tale ammenda dinanzi a un giudice avente piena competenza a conoscere della questione, e, nell'ambito di un siffatto procedimento, la persona interessata non viene privata dei mezzi di difesa, poiché può sollevare argomenti fondati sull'articolo 8 del codice della strada.

56 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, secondo l'articolo 8 del codice della strada dei Paesi Bassi, la decisione con la quale viene inflitta una sanzione amministrativa deve essere annullata se il titolare del numero di immatricolazione del veicolo in questione dimostra, in particolare, che un terzo ha utilizzato tale veicolo contro la sua volontà e che egli non ha potuto ragionevolmente impedirlo, o se presenta un certificato attestante che non era il proprietario o il detentore del suddetto veicolo alla data dei fatti contestati.

57 Nei limiti in cui la presunzione di responsabilità prevista dal codice della strada dei Paesi Bassi può essere invertita e nella misura in cui è dimostrato che Z.P. disponeva effettivamente, secondo il diritto dei Paesi Bassi, di un fondamento giuridico che gli consentiva di far annullare la decisione che infligge la sanzione pecuniaria di cui al procedimento principale, l'articolo 5 di tale codice non può ostare al riconoscimento e all'esecuzione di tale decisione.

58 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione che l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro dev'essere interpretato nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione, purché tale presunzione possa essere invertita.

Sulle spese

59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora una decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia stata notificata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro della decisione con l'indicazione del diritto di proporre ricorso e del termine per farlo, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione purché l'interessato abbia avuto un termine sufficiente per proporre un ricorso contro di essa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e che a tale proposito non rileva il fatto che il procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui trattasi fosse di tipo amministrativo.

2) L'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione, purché tale presunzione possa essere invertita.

Firme

* Lingua processuale: il polacco.
